

Civile Ord. Sez. 1 Num. 20260 Anno 2026
Presidente: SCODITTI ENRICO
Relatore: VITRO' SILVIA
Data pubblicazione: 16/06/2026

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 4578/2022 R.G. proposto da:
Bernini Valentino, Carboni Marinella, rappresentati e difesi dall'avvocato
Angelo Colucci unitamente all'avvocato Giovanni Franchi
-ricorrenti-

contro

Intesa Sanpaolo S.p.a. in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentato e difeso dall'avvocato Elena Sara Chiara Marinucci
unitamente all'avvocato Carlo Pedersoli
-controricorrente-

avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bologna n. 2060/2021
depositata il 10/08/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/06/2026 dal
Consigliere Silvia Vitro'.

FATTI DI CAUSA

1) Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. Valentino Bernini e Marinella
Carboni hanno convenuto in giudizio Banca Popolare di Vicenza spa,
chiedendo che fosse dichiarata la nullità del contratto quadro di
intermediazione finanziaria stipulato fra le parti, per mancata

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

sottoscrizione della Banca, e per l'effetto la nullità delle successive operazioni di acquisto di azioni di Banca Popolare di Vicenza, con le conseguenti restituzioni e, in subordine, la condanna della Banca al risarcimento del danno per violazione degli obblighi di cui agli artt. 27 e 39 della Delibera Consob 16190/2007 e dell'art. 21 TUF.

Nelle more del giudizio, Banca Popolare di Vicenza è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e i ricorrenti hanno riassunto il processo nei confronti di Banca Intesa Sanpaolo spa, quale successore a titolo particolare; è intervenuta anche la LCA. Banca Intesa ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva alla luce del disposto dell'art. 3 lett. b) D.L. 99/2017, che escludeva la cessione a Intesa dei *"debiti delle banche nei confronti dei propri azionisti"*, e ha chiesto comunque il rigetto delle domande. Banca Popolare di Vicenza in LCA ha domandato l'estromissione di Banca Intesa per difetto di legittimazione passiva, nonché la declaratoria di estinzione del giudizio ex art. 305 c.p.c e l'improcedibilità ex art. 83 TUB.

Il Tribunale di Parma, con ordinanza del 16/7/2018, ha rigettato il ricorso, in primo luogo respingendo l'eccezione di estinzione, ritenendo che nell'ipotesi in cui una banca in corso di causa sia stata posta in liquidazione coatta amministrativa, con conseguente interruzione del processo, debba considerarsi valida la riassunzione effettuata nei confronti della cessionaria ex art. 90 d.lgs. n. 385/93.

Ha accolto invece l'eccezione di difetto di legittimazione passiva di Banca Intesa, quale cessionaria titolo particolare, in quanto l'art. 3 lett. b) D.L. 99/2017 aveva espressamente escluso, dal coacervo dei rapporti trasferiti a Intesa, *"i debiti delle banche nei confronti dei propri azionisti e obbligazionisti subordinati derivanti dalle operazioni di commercializzazione di azioni o obbligazioni subordinate delle Banche o dalle violazioni della normativa sulla prestazione dei servizi di investimento riferiti alle medesime azioni o obbligazioni subordinate, ivi*

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

compresi i debiti in detti ambiti verso i soggetti destinatari di offerte di transazione presentate dalle banche stesse", e l'azione intrapresa dai ricorrenti, finalizzata a ottenere il ristoro patrimoniale dei danni derivati dall'acquisto di azioni di BPV, rientrava appunto nella suddetta clausola di limitazione.

A seguito di appello proposto da Valentino Bernini e Marinella Carboni, la Corte d'Appello di Bologna, con sentenza pubblicata in data 10/8/2021, ha respinto l'impugnazione.

La Corte d'Appello, in particolare, ha richiamato l'art. 3 del D.L. n. 99/2017, con cui Banca Popolare di Vicenza spa e Veneto Banca spa erano state sottoposte a liquidazione catta amministrativa ed anche l'art. 3.1.4 del contratto di cessione di azienda stipulato tra Veneto Banca spa in LCA, Banca Popolare di Vicenza spa in LCA e Intesa San Paolo spa per l'acquisto da parte di ISP di certe attività, passività e rapporti giuridici delle due Banche in LCA.

La Corte ha osservato che da tali norme emergeva in modo chiaro che i debiti, già esistenti al momento della cessione, nei confronti dei titolari delle azioni e obbligazioni di BPV erano stati inequivocabilmente esclusi dalla cessione a ISP e che in tal modo la regola generale di cui all'art. 2560, co. 2, c.c. era stata derogata dalle predette disposizioni speciali, per cui doveva negarsi la legittimazione di ISP rispetto a qualsiasi pretesa connessa con la "commercializzazione" di azioni e obbligazioni emesse da BPV, comprese le domande di accertamento della nullità delle operazioni di acquisto e vendita e le conseguenti azioni restitutorie, stante il carattere generale e omnicomprensivo dell'esclusione.

2) Con ricorso notificato il 14/2/2022 Valentino Bernini e Marinella Carboni hanno impugnato la sentenza della Corte d'Appello di Bologna, proponendo due motivi di impugnazione.

Intesa Sanpaolo spa resiste con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memorie.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

RAGIONI DELLA DECISIONE

1) Primo motivo di impugnazione: "Violazione e falsa applicazione dell'art. 3 D.L. n. 99/2017 in relazione all'art. 2560, co. 2, c.c. (art. 360 n. 3 c.p.c.)".

I ricorrenti censurano la sentenza impugnata per aver accolto l'eccezione di difetto di titolarità passiva di Intesa San Paolo sulla base dell'art. 3 D.L. n. 99/2017 e dell'art. 3.1.4. del contratto di cessione di azienda, sostenendo che, invece, la giurisprudenza va in senso opposto, secondo il quale per i debiti nascenti dall'acquisto di azioni e/o obbligazioni subordinate delle Banche in LCA deve ritenersi successore a titolo universale Intesa San Paolo.

E citano alcune decisioni di merito: Tribunale di Vicenza 14/3/2018 n. 733, Tribunale di Palermo 8/5/2017, Tribunale di Verona 11/2/2000, ribadendo che l'art. 3 del D.L. n. 99/2017 non prevede alcuna espressa deroga all'art. 2560 co. 2 c.c.

Affermano inoltre che il citato art. 3 contrasta con il diritto UE (in particolare con il principio di tutela giurisdizionale effettiva di cui all'art. 47 Trattato UE) e che il Tribunale di Firenze ha rimesso alla Corte Costituzionale la questione della legittimità costituzionale di tale norma.

Il motivo è infondato.

1.1) La questione dedotta in giudizio riguarda la titolarità passiva in capo a Intesa San Paolo spa- che ha stipulato contratto di cessione di azienda con Veneto Banca spa in LCA e Banca Popolare di Vicenza spa in LCA per l'acquisto da parte di ISP di certe attività, passività e rapporti giuridici delle due Banche- rispetto al debito di Banca Popolare di Vicenza relativamente alle operazioni di acquisto di sue azioni da parte dei sig.ri Bernini e Carboni.

Tale titolarità va esclusa, in primo luogo, perché, come stabilito da questa Corte, *"in tema cessione di azienda stipulata ex d.l. n. 99 del 2017 (convertito dalla l. n. 121 del 2017) tra i commissari liquidatori di Veneto*

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Banca s.p.a. e di Banca Popolare di Vicenza s.p.a. e Intesa Sanpaolo s.p.a., i rapporti bancari già estinti alla data del 26 giugno 2017, data di efficacia del subentro di quest'ultima nella posizione sostanziale delle prime per effetto del predetto contratto, rientrano tra il contenzioso espressamente escluso dagli effetti della cessione, con la conseguenza che Intesa Sanpaolo s.p.a. non è passivamente legittimata nel relativo contenzioso" (Cass. civ., sez. I, 12/06/2025, n. 15670; Cass. civ., sez. I, 5/06/2025, n. 15083).

1.2) In secondo luogo, al difetto di titolarità passiva di Intesa San Paolo spa si giunge anche sulla base dell'art. 3, co. 1 lett. b, D.L. 25/6/2017 n. 99 (D.L. contenente disposizioni urgenti per la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A. e convertito con modificazioni dalla L. 31 luglio 2017, n. 121): "1. I commissari liquidatori, in conformità con quanto previsto dal decreto adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, provvedono a cedere ad un soggetto, individuato ai sensi del comma 3, l'azienda, suoi singoli rami, nonché beni, diritti e rapporti giuridici individuabili in blocco, ovvero attività e passività, anche parziali o per una quota di ciascuna di esse, di uno dei soggetti in liquidazione o di entrambi. Alla cessione non si applica quanto previsto ai sensi degli articoli 58, commi 1, 2, 4, 5, 6 e 7, salvo per quanto espressamente richiamato nel presente decreto, e 90, comma 2, del Testo unico bancario. Restano in ogni caso esclusi dalla cessione anche in deroga all'articolo 2741 del codice civile:...b) i debiti delle Banche nei confronti dei propri azionisti e obbligazionisti subordinati derivanti dalle operazioni di commercializzazione di azioni o obbligazioni subordinate delle Banche o dalle violazioni della normativa sulla prestazione dei servizi di investimento riferite alle medesime azioni o obbligazioni subordinate, ivi compresi i debiti in detti ambiti verso i soggetti destinatari di offerte di transazione presentate dalle banche stesse".

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Si tratta, con evidenza, di disposizione speciale che deroga alla norma generale di cui all'art. 2560, co. 2 c.c. (*"Nel trasferimento di un'azienda commerciale risponde dei debiti suddetti anche l'acquirente dell'azienda, se essi risultano dai libri contabili obbligatori"*), norma generale, dunque, non applicabile nel caso di specie, per cui, tra le passività cedute a ISP non vi sono i debiti verso gli azionisti delle Banche in LCA.

E l'esclusione di tali debiti dal perimetro della cessione a ISP non rileva solo tra le parti del contatto di cessione, ma è opponibile anche ai terzi, come specificato dal comma 2 del medesimo art. 3 del D.L. n. 99/2017: *"2. Le disposizioni del contratto di cessione hanno efficacia verso i terzi a seguito della pubblicazione da parte della Banca d'Italia...della notizia della cessione, senza necessità di svolgere altri adempimenti previsti dalla legge... Il cessionario risponde solo dei debiti ricompresi nel perimetro della cessione ai sensi del comma 1"*.

Conformemente all'art. 3 del D.L. n. 99/2017, l'art. 3.1.4 del contratto di cessione stabilisce espressamente: *"Restano in ogni caso esclusi dall'oggetto del presente Contatto e, pertanto, non fanno né faranno parte dell'insieme Aggregato e non sono né potranno essere acquisite da (né trasferite a) ISP, le Attività Escluse e le Passività Escluse sia di BPV, sia di VB...A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, costituiscono Passività Escluse e, quindi, non faranno parte dell'Insieme Aggregato e non saranno trasferiti a ISP:...IV) i debiti, le responsabilità (e relativi effetti negativi) e le passività derivanti da, o comunque connessi con, le operazioni di commercializzazione di azioni o obbligazioni subordinate e/o convertibili delle Banche in LCA (ivi inclusi quelli oggetto di offerte di transazione presentate dalle Banche in LCA stesse nel 2017), nonché i relativi fondi...Per evitare equivoci, si precisa che le situazioni passive attuali e potenziali, anche litigiose, che non siano riferite ad Attività Incluse, Passività Incluse e in generale a rapporti giuridici ceduti e alla data odierna non siano già oggetto di Contenzioso pregresso, sono e dovranno*

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

essere considerati come esclusi dall'Insieme Aggregato e come rientranti, secondo il caso, tra le Attività Escluse e/o le Passività Escluse e in generale ai rapporti giuridici non ceduti".

1.3) Non rileva il richiamo alla rimessione alla Corte Costituzionale, da parte del Tribunale di Firenze (20/7/2021 n. 6627), della questione di legittimità costituzionale della norma di cui al citato art. 3, avendo la Corte Costituzionale, con sentenza n. 225 del 7/11/2022, concluso per l'inammissibilità della questione.

E questa Corte, nel ribadire l'applicazione del citato art. 3 D.L. n. 99/2017, ha anche condiviso i rilievi della Corte Costituzionale (si veda, per es., Cass. civ., sez. I, 06/08/2025, n. 22719).

2) Secondo motivo di impugnazione: "Violazione e falsa applicazione dell'art. 3 D.L. n. 99/2017 in reazione all'art. 23 TUF (art. 360 n. 3 c.p.c.)".

I ricorrenti osservano che l'acquisto delle azioni della Banca Popolare di Vicenza è avvenuto senza che in precedenza fosse stato stipulato un valido contratto per la negoziazione, sottoscrizione, collocamento e raccolta di ordini concernenti valori mobiliari, rilevando che il contratto quadro, firmato anche dalla sig.ra Marinella Carboni, porta la sottoscrizione di un dipendente dell'Istituto solo per verifica, per cui il contratto in esame è privo della sottoscrizione del legale rappresentante della Banca e la sua nullità (ex art 23 TUF) si riversa anche sugli acquisti di azioni.

Né vi traccia della consegna del contratto, da cui dedurre il consenso dell'intermediario.

I ricorrenti affermano, pertanto, che, alla luce della nullità del contratto di acquisto delle azioni della Banca Popolare di Vicenza, quello di specie non è un debito della Banca verso un azionista derivante da un'operazione di commercializzazione di quei titoli e i sig.ri Bernini non

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

sono mai stati azionisti della Banca, con la conseguenza che si tratta di debito trasferito in capo alla cessionaria Intesa San Paolo.

Il motivo è infondato.

2.1) Si osserva, infatti, che, come affermato dalla Corte d'Appello, deve negarsi la titolarità passiva di ISP rispetto a qualsiasi pretesa connessa con la "commercializzazione" di azioni e obbligazioni emesse da BPV, comprese le domande di accertamento della nullità delle operazioni di acquisto e vendita e le conseguenti azioni restitutorie quali quelle azionate nel caso di specie dai ricorrenti.

Ciò deriva dal carattere generale e omnicomprensivo dell'esclusione prevista dall'art. 3, co. 1, lett. b, D.L. n. 99/2017 (*"Restano in ogni caso esclusi dalla cessione anche in deroga all'articolo 2741 del codice civile:...b) i debiti delle Banche nei confronti dei propri azionisti e obbligazionisti subordinati derivanti dalle operazioni di commercializzazione di azioni o obbligazioni subordinate delle Banche o dalle violazioni della normativa sulla prestazione dei servizi di investimento riferite alle medesime azioni o obbligazioni subordinate"*) e dalla lettera dell'art. 3.1.4 del contratto di cessione (*"Restano in ogni caso esclusi dall'oggetto del presente Contatto.... IV) i debiti, le responsabilità (e relativi effetti negativi) e le passività derivanti da, o comunque connessi con, le operazioni di commercializzazione di azioni o obbligazioni subordinate e/o convertibili delle Banche in LCA"*), che estende espressamente l'esclusione anche alle situazioni "comunque connesse" con le operazioni di commercializzazione di azioni o obbligazioni delle Banche in LCA.

Il debito allegato in giudizio, dunque, deriva comunque da operazioni di commercializzazione di azioni e violazione della normativa sui servizi di investimento ed è quindi escluso dalla cessione, come previsto dalle citate norme di legge e contrattuali.

3) Si pronuncia il seguente principio di diritto:

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

"In tema cessione di azienda stipulata ex d.l. n. 99 del 2017 (convertito dalla l. n. 121 del 2017) tra i commissari liquidatori di Veneto Banca s.p.a. e di Banca Popolare di Vicenza s.p.a. e Intesa Sanpaolo s.p.a., i debiti, le responsabilità (e relativi effetti negativi) e le passività derivanti da, o comunque connessi con, le operazioni di commercializzazione di azioni o obbligazioni subordinate e/o convertibili delle Banche in LCA o dalle violazioni della normativa sulla prestazione dei servizi di investimento riferite alle medesime azioni o obbligazioni subordinate rientrano tra il contenzioso espressamente escluso dagli effetti della cessione, con la conseguenza che Intesa Sanpaolo s.p.a. non ha la titolarità passiva del rapporto dedotto nel relativo contenzioso".

2) L'intervento della giurisprudenza determinante per la risoluzione della controversia dopo la proposizione del ricorso costituisce ragione di compensazione delle spese.

Poiché il ricorso principale viene disatteso, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 - quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dei presupposti processuali dell'obbligo di versamento, da parte dei ricorrenti, in solido tra loro, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

P.Q.M.

La Corte respinge il ricorso e dispone la compensazione delle spese.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, in solido tra loro, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Così deciso in Roma il giorno 11/6/2026 nella camera di consiglio della
Prima sezione civile della Corte di cassazione.

Il Presidente
Dott.Enrico Scoditti

Corte di Cassazione - copia non ufficiale